



**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
DIETISTICA**

(abilitante alla professione sanitaria di dietista)

Indice

Premessa - Ambito di applicazione

- art. 1 - Obiettivi formativi
- art. 2 - Sbocchi occupazionali
- art. 3 - Accesso al corso di laurea
- art. 4 - Ordinamento didattico
- art. 5 - Compiti dei docenti
- art. 6 - Collegio Didattico Interdipartimentale e Presidente del CDI
- art. 7 - Direttore delle attività professionalizzanti
- art. 8 - Tutor professionale
- art. 9 - Assistente di tirocinio
- art. 10 - Crediti Formativi Universitari (CFU)
- art. 11 - Commissione curriculum
- art. 12 - Tipologia delle attività didattiche/formative
- art. 13 - Attività professionalizzanti: tirocinio
- art. 14 - Attività formative a scelta dello studente: attività elettive
- art. 15 - Attività formative per la preparazione della prova finale
- art. 16 - Obbligo di frequenza
- art. 17 - Corsi curriculari
- art. 18 - Verifiche del profitto
- art. 19 - Periodi e appelli d'esame
- art. 20 - Progressione di carriera e condizione di studente ripetente/fuori corso
- art. 21 - Esame finale e conseguimento del titolo di studio
- art. 22- Obsolescenza dei crediti
- art. 23 - Riconoscimento degli studi compiuti presso altre Università o in altri corsi di laurea
- art. 24 - Riconoscimento di laurea conseguita all'estero
- art. 25 - Organizzazione della Assicurazione della Qualità

Tabella I: Elenco corsi insegnamento

Tabella II: Obiettivi tirocinio

Tabella III: piano didattico

Premessa - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si riferisce al corso di laurea in Dietistica afferente ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

In ottemperanza al combinato disposto dell'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, dell'art. 12 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e delle linee guida definite con il D.M. 26 luglio 2007, n. 386, il presente Regolamento specifica, nel rispetto della libertà d'insegnamento e dei diritti doveri dei docenti e degli studenti, gli aspetti organizzativi del corso di laurea in Dietistica, in analogia con il relativo Ordinamento didattico, quale definito nel Regolamento didattico d'Ateneo, nel rispetto della Classe L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche di cui al D.I. 19 febbraio 2009, alla quale il corso afferisce, e secondo le norme generali contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo cui si fa riferimento per tutti gli aspetti non specificatamente disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 1 - Obiettivi formativi

Il laureato del corso di laurea in Dietistica dovrà:

- possedere una buona conoscenza di base dei sistemi biologici, in particolare l'uomo, interpretati in chiave molecolare, cellulare, e delle integrazioni nell'organismo;
- possedere le basi culturali e sperimentali delle tecniche multidisciplinari su cui si fondano le scienze nutrizionistiche e la dietistica applicata;
- avere familiarità con i metodi della scienza sperimentale e delle indagini statistiche ed epidemiologiche ed essere in grado di applicarli in situazioni concrete con adeguata conoscenza delle connesse normative e problematiche deontologiche e bioetiche;
- essere in grado di svolgere ruoli tecnico-professionali ben definiti nell'ambito dell'inserimento delle pratiche dietistiche in campo medico-sanitario;
- essere in grado di utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- nel corso degli Studi verranno fornite anche le conoscenze in materia di radioprotezione, come da normativa prevista dall'Unione Europea (d.l.vo 26 maggio 2000, n. 187);
- possedere competenze psicologiche e sociologiche atte ad operare nell'ambito della educazione e dell'igiene alimentare;
- essere in grado di stendere rapporti tecnico-scientifici;
- essere capace di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia, e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro;
- partecipare ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati.

Art. 2 - Sbocchi occupazionali

I dottori Dietisti organizzano e coordinano le attività specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare. Inoltre:

- collaborano con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico sanitario del servizio dell'alimentazione;
- elaborano, formulano e attuano le diete prescritte dal medico e ne controllano l'accettabilità da parte del paziente;
- collaborano con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare;
- studiano ed elaborano la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianificano l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati;

• svolgono attività didattico - educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta, tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione.

I dottori svolgono la loro attività in strutture sanitarie ed imprese pubbliche e private operanti in campo alimentare, nutrizionistico e dietologico, in rapporto di dipendenza o libero-professionale.

La capacità di utilizzare adeguatamente la lingua inglese consente loro di inserirsi nei pertinenti ambienti di lavoro anche in ambito europeo ed extraeuropeo.

Art. 3 - Accesso al corso di laurea

1. Possono essere ammessi al corso di laurea in Dietistica i candidati in possesso di diploma di scuola media superiore o di titolo estero equipollente, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 N. 270.

2. L'accesso al corso di laurea è programmato a livello nazionale ai sensi della Legge n. 264 del 2 agosto 1999. Il numero degli studenti ammissibili è definito annualmente con Decreto del MIUR, tenendo conto della rilevazione effettuata dall'Ateneo in ordine alle risorse ed alle strutture didattiche e cliniche disponibili, nonché delle esigenze manifestate dalla Regione Lombardia e dal Ministero competente in ordine al fabbisogno di personale sanitario del profilo professionale di riferimento della Classe.

3. La prova di ammissione - unica per tutti i corsi di laurea di area sanitaria - è predisposta annualmente dall'Ateneo secondo le modalità e la tempistica indicate dal MIUR.

4. La verifica delle conoscenze disciplinari necessarie per la frequenza del corso avviene contestualmente allo svolgimento della suddetta prova di selezione.

La selezione per l'accesso al corso avviene, ai sensi dell'art. 4 della legge 264/1999, e prevede che la/il candidata/o dimostri una preparazione sufficiente nelle aree disciplinari, individuate dal decreto ministeriale che disciplina le modalità e i contenuti delle prove di accesso per i corsi di studio ad accesso programmato nazionale, con l'estensione e nei limiti previsti per l'acquisizione del diploma di scuola media superiore.

Le conoscenze disciplinari di accesso si intendono positivamente verificate con il raggiungimento nella prova di ammissione della votazione minima indicata nel bando di concorso.

Agli studenti ammessi con una votazione inferiore al minimo prefissato per le aree disciplinari di cui sopra, sono assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Tali obblighi devono essere soddisfatti secondo le modalità indicate annualmente nel manifesto degli studi.

5. L'immatricolazione avviene sulla base della graduatoria risultante dalla prova di ammissione e previo accertamento medico di idoneità alla mansione per lo svolgimento delle funzioni specifiche del profilo professionale.

6. Gli studenti vengono immatricolati con riserva in attesa dell'esito della visita di idoneità, alla mansione - da certificare a cura dell'Istituzione Sanitaria convenzionata come sede, nella quale avverrà prevalentemente la formazione - entro il mese di dicembre dell'anno accademico in corso. Detta idoneità verrà verificata annualmente. I referti relativi e ogni documentazione di ordine sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria presso la predetta Istituzione sanitaria accreditata.

7. In caso di trasferimento a/da altro Ateneo, la documentazione sanitaria completa dello studente viene inviata al medico competente dell'Istituzione Sanitaria convenzionata di afferenza dello studente.

Art. 4 - Ordinamento didattico

1. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi e dell'assegnazione dei crediti ai singoli corsi di insegnamento, il presente Regolamento fa riferimento all'Ordinamento didattico del corso di laurea in Dietistica, istituito ai sensi della vigente normativa.

2. L'elenco dei corsi di insegnamento che costituiscono il curriculum per il conseguimento della laurea in Dietistica, gli obiettivi generali, il numero di crediti, nonché l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari che contribuiscono al loro svolgimento sono riportati nella Tabella I, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

3. Gli obiettivi relativi alle abilità ed alle attitudini che lo studente deve acquisire, attraverso lo svolgimento di attività professionalizzanti, per un totale di 60 crediti, sono indicati nella Tabella II, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 5 - Compiti dei docenti

L'assunzione dell'incarico di insegnamento da parte di tutti i docenti comporta l'osservanza dei compiti assegnati secondo le modalità proprie della formazione universitaria: il rispetto del Regolamento del corso di laurea, la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto e a tutte le attività inerenti l'insegnamento stesso.

Art. 6 - Collegio Didattico Interdipartimentale e Presidente del CDI

Il corso di laurea in Dietistica afferisce a tutti i Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia i quali assumono il ruolo di Dipartimenti Associati. La gestione didattica viene esercitata dal Collegio Didattico Interdipartimentale (CDI), ai sensi dell'art. 39, comma 4, dello Statuto e dell'art. 15, comma 11, del Regolamento Generale d'Ateneo, ai quali si fa riferimento per tutto quanto non previsto nel presente articolo.

Il CDI è composto dai professori e dai ricercatori responsabili di insegnamenti, afferenti ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e comprende le rappresentanze degli studenti eletti secondo la normativa vigente. Sono altresì membri del CDI i professori e i ricercatori appartenenti ad altri Dipartimenti non raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, che svolgano compiti didattici per il corso, così come, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Regolamento Generale d'Ateneo, i professori e i ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti affidamenti, senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute.

Al CDI partecipano, inoltre, i Direttori delle attività professionalizzanti limitatamente ai punti all'ordine del giorno di loro pertinenza e con diritto di voto per le tematiche definite dal Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Il CDI elegge nel suo ambito un Presidente, con funzioni di coordinamento e con gli eventuali compiti a lui delegati dai Direttori dei Dipartimenti Associati. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Collegio. Il suo mandato è triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Art. 7 - Direttore delle attività professionalizzanti

1. Il CDI nomina ogni tre anni, tra i docenti del settore scientifico-disciplinare caratterizzante la corrispondente professione sanitaria, il Direttore delle attività professionalizzanti che ai sensi della normativa vigente, deve essere in possesso della laurea magistrale della rispettiva classe e aver maturato un'esperienza professionale non inferiore ai cinque anni nell'ambito della formazione.

2. Il Direttore delle attività professionalizzanti è il referente per gli insegnamenti tecnico-pratici ed è responsabile del loro coordinamento con gli insegnamenti tecnico-scientifici;

- assicura che l'attività dei Tutori professionali sia espletata in modo omogeneo;
- verifica che le strutture Sedi di insegnamento tecnico pratico mantengano i livelli qualitativi richiesti per il raggiungimento degli obiettivi formativi;
- partecipa alla valutazione delle candidature alla docenza nelle discipline dell'area professionale;

- elabora il progetto formativo del tirocinio annuale, da sottoporre all'approvazione del CDI, avvalendosi del parere dei Tutori professionali;
- svolge tutte le ulteriori funzioni che gli vengono affidate dal CDI, o dal Regolamento didattico del corso di Studio di riferimento, coerentemente con lo specifico incarico attribuito dal presente articolo.

Art. 8 - Tutor professionale

1. Il Tutor professionale orienta ed assiste gli studenti lungo tutto il corso degli studi, al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo e/o rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi
2. Il CDI nomina i Tutori professionali su indicazione del Direttore delle attività professionalizzanti. A ciascun Tutor professionale vengono assegnati non oltre 15 studenti.
3. Le funzioni principali assicurate dal Tutor professionale sono:
 - facilitare i processi di apprendimento orientati allo sviluppo di competenze professionali;
 - predisporre un contesto di tirocinio adeguato, concordando con le Sedi di tirocinio condizioni favorevoli all'apprendimento e attivando processi di accoglienza ed integrazione degli studenti;
 - valutare i processi formativi, favorire la rielaborazione critica dell'esperienza di tirocinio, stimolare l'autovalutazione e concorrere alla valutazione certificativa dello studente.
4. Fruiscono del servizio di Tutorato professionale gli studenti iscritti al corso di laurea in Dietistica. A ciascuno studente viene attribuito d'ufficio un Tutor professionale che lo seguirà per l'intero corso di Studi.

Art. 9 - Assistente di tirocinio

1. L'Assistente di tirocinio orienta ed assiste gli studenti durante la pratica clinica rendendoli attivamente partecipi del processo formativo.
2. Le funzioni di Assistente di tirocinio vengono assegnate annualmente dal CDI per il tramite del Direttore delle attività professionalizzanti, a personale operante nell'assistenza diretta.
3. Ad ogni Assistente di tirocinio non possono essere assegnati contemporaneamente più di 5 studenti.
4. Gli Assistenti di tirocinio attestano la frequenza dello studente su apposita modulistica.

Art. 10 - Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Il corso di laurea in Dietistica prevede 180 crediti complessivi, articolati su tre anni di corso, di cui almeno 60 da acquisire in attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali.
2. I 180 crediti complessivi che lo studente deve acquisire per il conseguimento del titolo di studio sono così suddivisi:
 - a) attività formative di base (40 CFU);
 - b) attività formative caratterizzanti (55 CFU);
 - c) attività formative affini o integrative (1 CFU);
 - d) attività formative liberamente scelte dallo studente, svolte sotto la guida di docenti (6 CFU)
 - e) verifica della lingua inglese (2 CFU);
 - f) ulteriori attività formative (6 CFU)
 - g) laboratori professionali (3 CFU)
 - h) prova finale, conclusiva del percorso formativo (7 CFU);
 - i) tirocinio (60 CFU)

3. I crediti dei corsi ufficiali sono elencati nella Tabella I, parte integrante del presente Regolamento, per la cui acquisizione è previsto il superamento del relativo esame.

Ogni credito assegnato alle diverse attività formative corrisponde a:

- a. 10 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale;
- b. 15 ore dedicate ad esercitazioni o attività assistite equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione individuale;
- c. 25 ore di studio individuale;
- d. 25 ore di pratica individuale di tirocinio professionalizzante.

4. L'acquisizione da parte dello studente dei crediti stabiliti per ciascuna attività formativa è subordinata al superamento delle relative prove d'esame o di verifica e può avvenire in uno dei modi seguenti:

- nel caso di corsi curriculari con il superamento del relativo esame e una votazione in trentesimi.

In particolare:

- per i corsi integrati, articolati in moduli al cui svolgimento concorrono più docenti, è individuato un docente, che in accordo con gli altri, presiede al coordinamento delle attività didattiche e delle prove d'esame con le relative registrazioni;
- per le attività elettive, con il conseguimento di una attestazione di frequenza;
- per le attività professionalizzanti, previo attestato di frequenza, rilasciato dall'Assistente del tirocinio e verifica dell'esame finale;

5. Ai fini della loro preparazione ed in vista delle verifiche previste, gli studenti iscritti al corso di laurea usufruiscono dei laboratori e delle strutture e delle iniziative didattiche e dei servizi di didattica a distanza istituiti dall'Ateneo.

6. Gli studenti presentano i propri piani di studio relativi agli insegnamenti liberamente scelti all'inizio di ciascuno dei semestri nei quali queste attività sono previste.

Art. 11 - Commissione curriculum

1. Il Presidente del CDI propone all'approvazione dello stesso Collegio Didattico Interdipartimentale la composizione della Commissione curriculum, preposta al monitoraggio dell'efficacia didattica del corso degli Studi ed alle eventuali proposte di modifiche e integrazioni al presente Regolamento da sottoporre al CDI.

2. La Commissione curriculum viene coordinata dal Presidente del CDI o da suo delegato ed è composta da 12 docenti, dei quali almeno la metà dell'area professionale, e 3 rappresentanti degli studenti e viene nominata ogni triennio.

Art. 12 - Tipologia delle attività didattiche/formative

Nella programmazione dei corsi potranno essere utilizzate le seguenti tipologie di attività didattiche e formative:

- Lezioni frontali: trattazione di uno specifico argomento, identificato da un titolo, effettuata da un docente, anche con l'ausilio di supporti informatici e/o multimediali, sulla base di un calendario predefinito.

- Seminari: attività didattica con le stesse caratteristiche della lezione frontale, ma svolta contemporaneamente da più docenti con competenze diverse e come tale annotata nel registro delle lezioni di ciascuno di essi.

- Attività formativa tutoriale: forma di attività interattiva, indirizzata a un piccolo gruppo di studenti e coordinata da un docente-tutor, con lo scopo di facilitare gli studenti nell'acquisizione di conoscenze e abilità comportamentali. L'apprendimento avviene prevalentemente attraverso l'analisi di problemi e la mobilitazione delle competenze

metodologiche necessarie alla loro soluzione e all'assunzione di decisioni, nonché mediante l'effettuazione diretta e personale di azioni (gestuali e relazionali) nel contesto di esercitazioni pratiche e/o della frequenza in reparti clinici, ambulatori, strutture territoriali. La funzione di tutore può essere affidata anche a personale non universitario di riconosciuta qualificazione nel settore formativo specifico.

- Attività professionalizzanti: forma di attività, indirizzata a singoli studenti, caratterizzata da un impegno in attività pratiche professionalizzanti inerenti gli obiettivi del corso nel quale è inserita, svolte nelle Sedi all'uopo convenzionate, con la supervisione di un Tutore professionale e sotto la guida di un Assistente di tirocinio.

Art. 13 - Attività professionalizzanti: tirocinio

1. L'articolazione e l'organizzazione delle attività professionalizzanti del presente Regolamento sono demandate al Direttore delle attività professionalizzanti che predispone un piano dettagliato del loro svolgimento.
2. Oltre alle strutture sanitarie convenzionate per il corso di laurea in Dietistica, il CDI - previa approvazione degli organi competenti - può identificare strutture assistenziali sia ospedaliere che territoriali, presso le quali può essere svolto il tirocinio dopo valutazione della loro adeguatezza didattica e conseguente convenzionamento.
3. Le attività di tirocinio si svolgono sotto la guida e la responsabilità degli Assistenti di tirocinio.
4. Il tirocinio è la modalità insostituibile di apprendimento delle competenze professionali, attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione delle conoscenze teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale e organizzativa.
5. Le attività di tirocinio possono svolgersi presso strutture di day hospital o ambulatoriali o presso strutture territoriali identificate dal Collegio Didattico Interdipartimentale. Al fine di fornire allo studente una diretta esperienza dei ruoli e della formazione delle altre figure professionali dell'area sanitaria, moduli di attività professionalizzanti possono essere svolti insieme a studenti degli altri corsi di laurea delle Professioni sanitarie e dei corsi di laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria.
6. Il monte ore indicato per il tirocinio, in conformità alla normativa europea è da intendersi come impegno complessivo, necessario allo studente per raggiungere lo standard pratico e di tirocinio previsto dall'ordinamento.
7. I periodi di frequenza dei tirocini sono previsti nell'articolazione dei semestri in modo da garantire carattere di continuità e significatività dell'esperienza e sono certificati sul libretto delle frequenze del tirocinio.
8. Le attività che lo studente svolge nei servizi durante il tirocinio non devono e non possono configurarsi come sostitutive delle attività lavorative del personale.
9. Durante il tirocinio il Tutor professionale promuove costantemente la valutazione dell'apprendimento dello studente al fine di suggerire i correttivi necessari e per rendere più efficace il processo formativo. Tale monitoraggio del percorso dello studente è documentato da una apposita scheda di valutazione tesa a registrare i diversi livelli di competenza progressivamente raggiunti.
10. Al termine di ciascun anno di corso viene effettuata, una valutazione certificativa del tirocinio svolto. La commissione per la valutazione dell'esame di tirocinio deve essere composta da almeno due docenti e presieduta dal Direttore delle attività professionalizzanti. La prova di fine anno del tirocinio dà luogo ad un voto espresso in trentesimi.

Art. 14 - Attività formative a scelta dello studente: attività elettive

1. Relativamente alla materia in oggetto, per tutto quanto non espressamente enunciato nei successivi comma del presente articolo, si rinvia al "Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia per le attività elettive".

2. Il Comitato di Direzione della Facoltà approva, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, un “calendario per la presentazione e successiva partecipazione alle attività elettive” valevole per l’anno accademico successivo.
3. Le attività elettive consistono in: seminari, internati, partecipazione a convegni/congressi e “internati estivi”.
 - I seminari si svolgono nei periodi stabiliti annualmente dal calendario, di cui al comma 2. Durante tali periodi non possono essere svolti né corsi né esami di profitto. Solo su richiesta dello studente interessato, durante tali periodi, possono comunque essere svolte attività di tirocinio professionalizzante.
 - L’internato inizia il 15 ottobre dell’anno accademico successivo con riferimento al primo semestre e il 1 marzo dell’anno accademico successivo con riferimento al secondo semestre e può essere previsto solo in giorni ed ore nei quali gli studenti sono liberi dalla frequenza delle lezioni.
 - I convegni e i congressi seguono necessariamente il calendario di svolgimento previsto dagli organizzatori dell’evento prescelto, pertanto possono essere frequentate dagli studenti durante tutto l’anno.
 - Gli internati estivi all’estero (che possono essere effettuati esclusivamente nel periodo delle vacanze estive) possono essere proposti solo da Professori e Ricercatori afferenti ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Tali proposte vengono avanzate, prima, ad una apposita Commissione Elettivi che stabilisce i crediti cui dà diritto l’attività proposta, ciò in ragione anche della durata e del tipo di internato proposto, poi vengono sottoposte all’approvazione del CDI.
4. Lo studente può liberamente scegliere come distribuire l’acquisizione dei 6 crediti il 2° e 3° anno di Studi purché non acquisisca, più di 3 CFU in un anno per attività seminariali e di internato, e per convegni e congressi più di 1 CFU (3 convegni/congressi = 1 CFU).
5. Le iscrizioni alle attività elettive da parte degli studenti interessati si effettuano, nel rispetto della tempistica prevista nel calendario di cui al comma 2, unicamente per via telematica attraverso il servizio Sifa.
6. Al termine della attività elettiva, per gli studenti che avranno raggiunto almeno il 75% delle frequenze, è previsto il rilascio di una attestazione di frequenza e la conseguente acquisizione dei crediti previsti per l’attività svolta.

Art. 15 - Attività formative per la preparazione della prova finale

1. Per essere ammesso a sostenere l’esame di laurea, lo studente deve aver redatto un elaborato di tesi sotto la guida di un relatore. Tale attività è definita “internato di laurea”.
2. A tal fine lo studente che intende preparare l’elaborato di tesi presso la Sede del corso di laurea deve presentare la richiesta al Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale (CDI), o a persona da lui delegata, il quale, valuta l’argomento proposto, affida ad un docente del corso di laurea, eventualmente indicato dallo studente, la responsabilità di guidarlo nel lavoro. Tale docente svolge il ruolo di relatore al momento della discussione durante la prova finale.
3. Lo studente che intende svolgere l’elaborato di tesi presso un’altra struttura dell’Ateneo ovvero in una struttura esterna all’Ateneo deve presentare formale richiesta al Presidente del CDI, o a persona da lui delegata, indicando la struttura, l’argomento oggetto dell’elaborato, il docente esterno responsabile della supervisione del lavoro, il quale svolgerà il ruolo di correlatore. Il Presidente, sentita la Commissione curriculum, dato il nulla osta provvede a nominare un docente del corso di laurea che verifichi il lavoro dello studente e svolgerà il ruolo di relatore al momento della discussione dell’elaborato durante la prova finale.
4. Qualunque sia la struttura scelta dallo studente per la preparazione dell’elaborato finale, nel caso in cui egli intenda abbandonare il progetto inizialmente concordato o cambiare il relatore

proposto deve darne comunicazione al Presidente del CDI o a persona da lui delegata e ripresentare nuova domanda secondo le modalità sopra previste.

Art. 16 - Obbligo di frequenza

1. La frequenza a tutte le attività didattiche teoriche e pratiche previste dal Manifesto degli studi è obbligatoria. L'introduzione di apposite modalità organizzative per studenti non impegnati a tempo pieno, prevista dal DM 22 ottobre 2004 n. 270, art. 11, comma 7, lettera i, non è compatibile con le caratteristiche fortemente professionalizzanti del corso di laurea e con i vincoli orari ed organizzativi imposti dalla frequenza alle attività formative professionalizzanti.
 2. Per essere ammesso a sostenere la relativa verifica di profitto, lo studente deve aver frequentato almeno il 75% delle ore totali di attività didattica formale e non formale previste per ciascuno corso sia monografico che integrato. E' compito del docente responsabile del corso verificare che lo studente abbia ottemperato all'obbligo di frequenza.
 3. In caso di mancato raggiungimento di tale livello di frequenza, i docenti possono indicare attività formative alternative, anche in forma di autoapprendimento, che lo studente deve svolgere prima di essere ammesso a sostenere l'esame.
 4. La frequenza obbligatoria alle attività professionalizzanti, non è sostituibile.
- Il monte ore complessivo delle attività professionalizzanti, per ciascuna annualità, è da intendersi comunque, quello annualmente programmato. Eventuali assenze alle attività professionalizzanti, per qualsiasi motivo, devono essere recuperate dallo studente.

Art. 17 - Corsi curriculari

1. Le attività formative del corso di laurea in Dietistica sono organizzate in semestri. I corsi curriculari possono articolarsi su uno o più semestri e possono includere, accanto a lezioni frontali e/o seminari, anche attività formative tutoriali come da annuali indicazioni del CDI.
2. I corsi curriculari sono tenuti da uno o più docenti, in funzione degli obiettivi specifici assegnati a ciascun corso.
3. Gli obiettivi specifici dei singoli corsi e la loro programmazione sono proposti annualmente dai docenti di ciascun corso ed approvati dal CDI, sentita la Commissione curriculum, entro il 31 maggio di ogni anno.
4. I corsi curriculari, anche se articolati su più semestri e/o tenuti da più docenti, danno luogo a un unico esame.

Art. 18 - Verifiche del profitto

1. L'elenco complessivo delle verifiche di profitto necessarie per l'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative curriculari è riportato nella Tabella I, allegata al presente Regolamento.
2. Ogni corso del curriculum dà luogo ad un unico esame di profitto, sempre individuale, la cui votazione è espressa in trentesimi. Eventuali verifiche di profitto in itinere, volte esclusivamente a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e di insegnamento nei confronti di particolari obiettivi, non possono avere valore certificativo.
3. Gli esami di profitto si svolgono esclusivamente in periodi liberi da altre attività didattiche.
4. Le commissioni per gli esami di profitto sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del CDI e composte da almeno 2 docenti.
5. Le modalità di verifica del profitto sono definite dai docenti responsabili di ciascun corso in accordo con i seguenti principi generali:
 - a) i contenuti della verifica devono corrispondere ai programmi pubblicati prima dell'inizio dei corsi e devono essere coerenti con le metodologie didattiche utilizzate durante il corso;

- b) l'acquisizione da parte dello studente delle conoscenze previste da ciascun corso viene verificata, di preferenza, attraverso prove scritte, uniformi per tutte le linee di insegnamento;
- c) l'acquisizione da parte dello studente di abilità ed attitudini viene verificata mediante prove pratiche, eventualmente simulate.
6. Le modalità di verifica devono essere rese pubbliche, prima dell'inizio dell'anno accademico, unitamente al programma del relativo corso.
7. Le prove orali devono essere pubbliche e quelle scritte devono prevedere la possibilità di verifica da parte dello studente.
8. Fino al termine della prova, sia scritta che orale, è consentito allo studente di ritirarsi.
9. La Commissione esaminatrice è tenuta a comunicare allo studente la valutazione dell'esame prima di procedere alla verbalizzazione del voto. Lo studente ha diritto di rifiutare il voto proposto sia nel caso di prova orale che scritta.
10. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già verbalizzato.
11. La verbalizzazione dell'esame da parte della commissione va sempre effettuata anche in caso di non superamento o di ritiro da parte dello studente rispettivamente con l'annotazione di "respinto" o "ritirato". In questi casi la verbalizzazione ha finalità esclusivamente statistiche e non compare nella carriera dello studente.

Art. 19 - Periodi e appelli d'esame

1. L'anno accademico si articola in semestri, della durata media di 14 settimane. Le date di inizio e di fine dei semestri sono fissate annualmente dal Collegio Didattico Interdipartimentale, al momento della definizione del Manifesto degli Studi.
2. Gli esami, per gli studenti in corso, si svolgono in appositi periodi (sessioni d'esame) durante i quali sono sospese le altre attività didattiche. Durante tali periodi su richiesta dello studente possono comunque essere svolte attività di tirocinio professionalizzante o altre attività liberamente scelte dallo studente.
3. Sono previste tre sessioni di esami:
- I sessione: dalla fine dei corsi del primo semestre al 28 febbraio;
 - II sessione: dalla fine dei corsi del secondo semestre al 31 luglio;
 - III sessione: dal 1 settembre al 30 settembre, con un prolungamento di una settimana entro il 10 ottobre.
4. In ogni sessione devono essere fissati almeno due appelli d'esame, con un intervallo di almeno due settimane. Nella settimana del prolungamento della terza sessione (comma 3 del presente articolo) è previsto un solo appello.
5. In ottemperanza al disposto del Regolamento didattico d'Ateneo, le date degli appelli sono fissate con almeno 60 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove. Il calendario deve essere concordato tra i docenti dei corsi dello stesso semestre, in modo da evitare sovrapposizioni e da facilitare al massimo l'utilizzazione degli appelli da parte degli studenti. Prima della pubblicazione, il calendario degli appelli deve essere comunicato al Presidente del CDI, che ne verifica la congruenza con i principi sopra enunciati.
6. La durata di ogni appello deve essere tale da consentire a tutti gli studenti che lo hanno pianificato di sostenere l'esame in tale appello.
7. Una volta fissata, la data d'inizio di un appello non può essere anticipata.
8. Fatto salvo quanto previsto in materia di obblighi di frequenza e di propedeuticità, un esame può essere sostenuto in qualsiasi sessione a partire da quella immediatamente successiva alla fine del relativo corso.
9. Uno studente che non abbia superato un esame, può ripresentarsi ad un successivo appello, anche della stessa sessione, purché siano trascorse almeno due settimane.
10. Per gli studenti ripetenti che abbiano già ottemperato agli obblighi di frequenza, per gli studenti fuori corso nonché per gli studenti del terzo anno, che abbiano completato la frequenza

a tutte le attività didattiche previste dal curriculum, possono essere fissati appelli anche al di fuori delle normali sessioni d'esame.

Art. 20 - Progressione di carriera e condizione di studente ripetente/fuori corso

1. Gli studenti del primo e secondo anno di corso che non abbiano ottemperato agli obblighi di frequenza, del presente Regolamento, e/o abbiano accumulato al termine del terzo periodo d'esame di ciascun anno un debito d'esame superiore a tre, e/o non abbiano superato l'esame annuale di tirocinio, sono iscritti come ripetenti ovvero, se iscritti al terzo anno, come fuori corso.
2. La condizione di ripetente dura l'intero anno accademico e viene modificata a partire dall'anno accademico successivo alla regolarizzazione della posizione.

Art. 21 - Esame finale e conseguimento del titolo di studio

1. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere conseguito 173 crediti, comprensivi di quelli previsti per la conoscenza della lingua straniera.
2. La laurea in Dietistica si consegue al termine di tre anni di studio avendo superato con esito positivo gli esami di tutte le previste attività didattiche, nonché la prova finale, pari a 7 crediti, consistente nella redazione e discussione di un elaborato a carattere teorico-pratico che ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.
3. Il mancato superamento della prova pratica, non consente l'ammissione alla dissertazione orale dell'elaborato di tesi.

Art. 22 - Obsolescenza dei crediti

Lo studente che per cinque anni accademici consecutivi interrompa l'iscrizione al corso di laurea, o non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza, ovvero non abbia superato esami, può inoltrare alla Segreteria Studenti domanda di convalida dei crediti precedentemente acquisiti previa verifica da parte della Commissione curriculum. Tale richiesta viene valutata da una apposita Commissione nominata dal CDI.

Art. 23 - Riconoscimento degli studi compiuti presso altre Università o in altri corsi di laurea

1. Lo studente che intenda richiedere il riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o in altri corsi di laurea deve inoltrare apposita domanda alla Segreteria Studenti entro il 30 settembre allegando il percorso formativo seguito e il programma dettagliato degli esami di cui chiede la convalida. Nel caso di corsi integrati, devono essere specificati i settori scientifici disciplinari e i crediti relativi a ciascuna disciplina. La mancata presentazione della documentazione completa comporta la non convalida del percorso pregresso.
2. Lo studente che intende richiedere il riconoscimento quali attività elettive di esperienze acquisite riconducibili allo specifico percorso formativo, nonché la convalida di certificazioni/attestati inerenti al piano degli studi deve inoltrare domanda alla Segreteria Studenti entro il 30 settembre allegando la relativa documentazione. Non vengono convalidate esperienze e attestati/certificazioni risalenti a 5 anni dalla data della richiesta di riconoscimento.
3. I titoli presentati dallo studente sono valutati da un'apposita Commissione nominata dal CDI.

Art. 24 - Riconoscimento di laurea conseguita all'estero

1. Lo studente che intende richiedere il riconoscimento di una laurea conseguita o percorso di studi universitari effettuato all'estero deve inoltrare apposita domanda alla Segreteria Studenti

entro il 30 settembre, allegando l'iter completo del suo percorso di studio, il programma dettagliato degli esami sostenuti nonché ogni altra documentazione utile (in traduzione legale).
2. I titoli presentati dallo studente sono valutati da un'apposita Commissione nominata dal CDI.

Art. 25 - Organizzazione della Assicurazione della Qualità

In conformità al modello delineato dal Presidio di Qualità di Ateneo ai fini della messa in opera del Sistema di Gestione della Qualità, è stato nominato un Referente AQ incaricato di diffondere la cultura della qualità nel corso di studio, supportare il Presidente del Collegio nello svolgimento dei processi di AQ e, fungendo da collegamento tra il CdS e il PQA, favorire flussi informativi appropriati.

Il Referente AQ partecipa attivamente alle attività di autovalutazione del CdS (monitoraggio e riesame) come componente del Gruppo di Riesame; il Gruppo di Riesame è presieduto dal Presidente del Collegio e vede la partecipazione di almeno un rappresentante degli studenti, oltre ad altre figure individuate all'interno del Collegio. Inoltre il Referente AQ supporta il PQA nella complessa attività di comunicazione e di sensibilizzazione circa le Politiche della Qualità d'Ateneo.

Oltre che con il Collegio didattico e le strutture dipartimentali di riferimento, il Referente AQ si relaziona con la Commissione Paritetica docenti-studenti competente per il Corso di Studio.

Il Gruppo di riesame è costituito da 3 docenti (tra cui il Presidente del Collegio), 3 studenti, un personale Amministrativo con funzioni di referente per il Corso.

Per svolgere la propria funzione il Gruppo di riesame si avvale del lavoro delle commissioni permanenti del CDI (didattica - tirocinio - valutazione - elettivi - internazionalizzazione) che si riuniscono con scadenza mensile. Vengono anche programmati incontri con il Direttore didattico, i Direttori delle attività professionalizzanti e con una rappresentanza studentesca per valutare e discutere collegialmente l'avanzamento delle azioni correttive proposte nel rapporto di riesame. Ai sensi della legge 240/2010, art. 2, comma 2, lettera g, nell'ambito del CDI è costituita la Commissione Paritetica docenti - studenti quale osservatorio permanente delle attività didattiche, cui spettano compiti e responsabilità come definiti dallo Statuto dell'Ateneo e dal Regolamento Generale d'Ateneo.

Tabella I

Elenco dei corsi di insegnamento costituenti il curriculum

La Tabella I indica la denominazione di ciascun corso, l'ambito scientifico-disciplinare di afferenza e i relativi valori espressi in termini di crediti formativi universitari.

FISICA, INFORMATICA E STATISTICA

SSD	CFU	Attività formative	Ambito disciplinare
FIS/07	4	Di Base	Scienze propedeutiche
INF/01	1	Di Base	Scienze propedeutiche
MED/01	3	Di Base-	Scienze propedeutiche
Crediti totali	8		

CHIMICA E PROPEDEUTICACA BIOCHIMICA

SSD	CFU	Attività formative	Ambito disciplinare
BIO/10	3	Di Base	Scienze biomediche
Crediti totali	3		

CHIMICA BIOLOGICA

SSD	CFU	Attività formative	Ambito disciplinare
BIO/10	6	Di Base	Scienze biomediche
Crediti totali	6		

FONDAMENTI DI SCIENZE BIOLOGICHE E MORFOLOGICHE

SSD	CFU	Attività formative	Ambito disciplinare
BIO/13	2	Di Base	Scienze biomediche
BIO/16	3	Di Base	Scienze biomediche
BIO/17	1	Di Base	Scienze biomediche
Crediti totali	6		

MICROBIOLOGIA E IGIENE

SSD	CFU	Attività formative	Ambito disciplinare
MED/07	2	Di Base	Scienze biomediche
MED/42	3	Caratterizzanti	Scienze della dietistica
Crediti totali	5		

FISIOLOGIA E FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE

SSD	CFU	Attività formative	Ambito disciplinare
BIO/09	6	Di base	Scienze biomediche
Crediti totali	6		

CHIMICA E SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

SSD	CFU	Attività formative	Ambito disciplinare
AGR/15	4	Caratterizzanti	Scienze della dietistica
AGR/15	1	Affini o Integrative	
AGR/15	3	Caratterizzanti	Scienze della dietistica
Crediti totali	8		

PATOLOGIA GENERALE E IMMUNOLOGIA E GENETICA MEDICA

SSD	CFU	Attività formative	Ambito disciplinare
MED/04	5	Di Base	Scienze biomediche
MED/03	1	Di Base	Scienze biomediche
Crediti totali	6		

FARMACOLOGIA, BIOCHIMICA CLINICA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

SSD	CFU	Attività formative	Ambito disciplinare
BIO/14	3	Di Base	Primo Soccorso
BIO/12	2	Caratterizzanti	Scienze della prevenzione dei servizi sanitari
MED/36	1	Caratterizzanti	Scienze della prevenzione dei servizi sanitari
Crediti totali	6		

PRINCIPI DI DIETETICA ED ACCERTAMENTO DELLO STATO NUTRIZIONALE

SSD	CFU	Attività formative	Ambito disciplinare
MED/49	4	Caratterizzanti	Scienze della dietistica
MED/49	4	Caratterizzanti	Scienze della dietistica
Crediti totali	8		

NUTRIZIONE DELLA COLLETTIVITA'

SSD	CFU	Attività formative	Ambito disciplinare
MED/49	3	Caratterizzanti	Scienze della dietistica
MED/49	1	Caratterizzanti	Scienze della dietistica
Crediti totali	4		

SCIENZE PSICOPEDAGOGICHE

SSD	CFU	Attività formative	Ambito disciplinare
M-PED/01	1	Caratterizzanti	Scienze umane e psicopedagogiche
M-PSI/01	1	Caratterizzanti	Scienze umane e psicopedagogiche
M-PSI/08	2	Caratterizzanti	Scienze della dietistica
Crediti totali	4		

SCIENZE MEDICHE SPECIALISTICHE 1

SSD	CFU	Attività formative	Ambito disciplinare
MED/09	2	Caratterizzanti	Scienze della Dietistica
MED/11	1	Caratterizzanti	Scienze interdisciplinari cliniche
MED/49	2	Caratterizzanti	Scienze della Dietistica
Crediti totali	5		

MEDICINA MATERNO INFANTILE

SSD	CFU	Attività formative	Ambito disciplinare
MED/40	1	Caratterizzanti	Scienze medico chirurgiche
MED/39	1	Caratterizzanti	Scienze interdisciplinari cliniche
MED/38	2	Caratterizzanti	Scienze della dietistica
MED/49	1	Caratterizzanti	Scienze della dietistica
Crediti totali	5		

STATISTICA PER LA RICERCA E ECONOMIA

SSD	CFU	Attività formative	Ambito disciplinare
SECS-S/02	2	Caratterizzanti	Scienze interdisciplinari
SECS-P/06	2	Caratterizzanti	Scienze del management sanitario
Crediti totali	4		

SCIENZE MEDICHE SPECIALISTICHE 2

SSD	CFU	Attività formative	Ambito disciplinare
MED/26	1	Caratterizzanti	Scienze Interdisciplinari Cliniche
MED/25	1	Caratterizzanti	Scienze Interdisciplinari Cliniche
MED/28	1	Caratterizzanti	Scienze Interdisciplinari Cliniche
MED/13	1	Caratterizzanti	Scienze Interdisciplinari Cliniche
Crediti totali	4		

SCIENZE MEDICHE SPECIALISTICHE 3

SSD	CFU	Attività formative	Ambito disciplinare
MED/18	1	Caratterizzanti	Scienze medico chirurgiche
MED/06	1	Caratterizzanti	Scienze Interdisciplinari Cliniche
MED/49	2	Caratterizzanti	Scienze della Dietistica
Crediti totali	4		

SCIENZE MEDICHE SPECIALISTICHE 4

SSD	CFU	Attività formative	Ambito disciplinare
MED/14	1	Caratterizzanti	Scienze interdisciplinari cliniche
MED/12	1	Caratterizzanti	Scienze interdisciplinari cliniche
MED/49	2	Caratterizzanti	Scienze della Dietistica
Crediti totali	4		

INGLESE

2CFU

Il percorso formativo prevede l'erogazione dell'insegnamento della lingua inglese con modalità e-learning. Al termine del corso verrà effettuata una verifica di profitto.

ATTIVITÀ A SCELTA DELLO STUDENTE

6 CFU

I 6 crediti di attività elettive verranno distribuiti in numero di tre al secondo anno e tre al terzo anno.

ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE

6 CFU

I ANNO I SEMESTRE

Informatica: 3 CFU

III ANNO II SEMESTRE

Medicina legale e principi di deontologia: 1 CFU

Metodi e didattiche delle attività motorie: 1 CFU

Legislazione sanitaria e alimentare: 1 CFU

LABORATORI PROFESSIONALI

3 CFU

Laboratorio professionale di Scienze tecniche dietetiche applicate: 3 crediti

Gli obiettivi dei singoli insegnamenti sono pubblicati sul sito del corso.

Tabella II

Attività professionalizzanti: tirocinio

La Tabella II indica gli obiettivi analitici delle attività di tirocinio nella progressione delle tre annualità, e il relativo valore in termini di crediti formativi universitari

Obiettivi formativi	attività	CFU
<ol style="list-style-type: none"> 1. iniziare a conoscere l'ambiente - dietistico nella grande ristorazione. 2. prendere coscienza della modalità di comportamento in laboratorio e nelle mense ospedaliere e nelle mense ASL. 3. familiarizzare con gli strumenti di base, quali bilance e altri strumenti di misura. 	tirocinio 1° anno MED/49	5
<ol style="list-style-type: none"> 1. inserirsi in modo adeguato nel contesto di tirocinio dimostrando disponibilità e interesse alle esperienze proposte 2. osservare e descrivere la modalità di intervento terapeutico attuata dagli operatori con particolare riguardo al contesto in cui si svolge l'intervento. 3. sviluppare capacità di comunicazione e interazione con gli operatori incontrati 4. essere in grado di calcolare diete fisiologiche 5. essere in grado di rilevare misure antropometriche. 	tirocinio 2° anno MED/49	25
<ol style="list-style-type: none"> 1. essere in grado di saper formulare diete idonee ai vari tipi di patologie. 2. trarre dalla cartella clinica ospedaliera le principali informazioni relative a condizioni cliniche 3. individuare i principali obiettivi di intervento e gli indici di risultato 4. analizzare il razionale dell'intervento 5. formulare alcune proposte di intervento 6. dimostrare capacità organizzativa e relazionale interagendo positivamente con l'equipe degli operatori 7. definire il tipo di intervento 8. definire i punti di forza e i limiti di un intervento 9. capacità critica e di verifica del lavoro 10. partecipare alle attività del contesto operativo dimostrando affidabilità, disponibilità, iniziativa e sensibilità al lavoro interdisciplinare d'equipe. 11. Protocolli di ricerca nei trattamenti dietoterapici con specifiche tipologie di utenza 	tirocinio 3° anno MED/49	30

Tabella III

Piano didattico

Attività formative di base

Ambito disciplinare	Settore scientifico-disciplinare	Insegnamento	Crediti formativi
Scienze propedeutiche	FIS/07	Fisica, Informatica e Statistica	4
	MED/01		3
	INF/01		1
Scienze biomediche	BIO/10	Chimica e propedeutica biochimica	3
	BIO/10	Chimica biologica	6
	BIO/13	Fondamenti di Scienze Biologiche e Morfologiche	2
	BIO/17		1
	BIO/16		3
	MED/07	Microbiologia e Igiene	2
	BIO/09	Fisiologia e Fisiologia della Nutrizione	6
	MED/04	Patologia generale, immunologia e genetica medica	5
	MED/03		1
Primo soccorso	BIO/14	Farmacologia, Biochimica Clinica E Diagnostica Per Immagini	3
Totale			40

Attività formative caratterizzanti

Ambito disciplinare	Settore scientifico-disciplinare	Insegnamento	Crediti formativi
Scienze della Dietistica	AGR/15	Chimica e Scienze e Tecnologie alimentari	7
	M-PSI/08	Scienze Psicopedagogiche	2
	MED/09	Scienze Mediche Specialistiche 1	2
	MED/38	Medicina Materno Infantile	2
	MED/42	Microbiologia E Igiene	3
	MED/49	Principi Di Dietetica E Accertamento Dello Stato Nutrizionale	8
	MED/49	Nutrizione Della Collettività	4
	MED/49	Scienze Mediche Specialistiche 1	2
	MED/49	Medicina Materno Infantile	1
	MED/49	Scienze Mediche Specialistiche 3	2
	MED/49	Scienze Mediche Specialistiche 4	2
Scienze medico-chirurgiche	MED/18	Scienze Mediche Specialistiche 3	1
	MED/40	Medicina Materno Infantile	1

Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari	MED/36	Farmacologia, Biochimica Clinica E Diagnostica Per Immagini	1
	BIO/12	Farmacologia, Biochimica Clinica E Diagnostica Per Immagini	2
Scienze interdisciplinari cliniche	MED/12 MED/14	Scienze Mediche Specialistiche 4	1 1
	MED/11	Scienze Mediche Specialistiche 1	1
	MED/39	Medicina Materno Infantile	1
	MED/26 MED/25 MED/13 MED/28	Scienze Mediche Specialistiche 2	1 1 1 1
	MED/06	Scienze Mediche Specialistiche 3	1
Scienze umane e psicopedagogiche	M-PED/01 M-PSI/01	Scienze Psicopedagogiche	1 1
Scienze interdisciplinari	SECS-S/02	Statistica per la ricerca e Economia	2
Scienze del management sanitario	SECS-P/06	Statistica per la ricerca e Economia	2
Tirocinio differenziato per specifico profilo	MED/49	Tirocinio	5 25 30
Totale			115

Attività formative affini o integrative

Settore scientifico-disciplinare	Insegnamento	Crediti formativi
AGR/15	Chimica e Scienze e Tecnologie Alimentari	1
Totale		1

Al fine del raggiungimento dei 180 crediti richiesti per il conseguimento della laurea lo studente deve inoltre acquisire:

1. attività formative liberamente scelte dallo studente, svolte sotto la guida di docenti (6 CFU);
2. verifica della lingua inglese (2 CFU);
3. ulteriori attività formative (6 CFU);
4. laboratori professionali (3 CFU);
5. prova finale, conclusiva del percorso formativo (7 CFU).